m_dg.GAB.18/11/2026.0041453.U

Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-03074 DEL SEN. CUCCHI (res. n. 423 del 03 giugno 2026)**

**R I S P O S T A**

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con cui l'onorevole interrogante solleva specifici quesiti in ordine alle modalità di visita all'istituto penale per i minorenni di Casal del Marmo, concessa ad esponenti del partito dei Radicali Italiani, si rappresenta quanto segue.

Giova premettere che il regime di visita presso gli istituti penitenziari è agevolmente desumibile dal combinato disposto dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e dell'articolo 67 della legge n. 354 del 1975. L'accesso agli istituti penitenziari da parte di soggetti diversi da quelli tassativamente indicati dall'articolo 67 della legge n. 354 del 1975 è subordinato, ai sensi dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, a una specifica autorizzazione dell'Amministrazione, che ne determina anche le modalità.

Il segretario e legale rappresentante dei Radicali Italiani non rientra in alcuna delle categorie, elencate nel citato art.67, di soggetti ammessi all'accesso senza autorizzazione; pertanto, la visita all'Istituto penale per i minorenni di Casal del Marmo è stata oggetto di autorizzazione, così come previsto dalla normativa generale applicabile.

Per quanto concerne le modalità di accesso stabilite dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, si osserva che le stesse, in conformità alla circolare n. 1 del 30 aprile 2025 e alla prassi amministrativa consolidata, legittimano l'accesso agli spazi comuni ordinariamente frequentati dai minori e dai giovani adulti — tra cui locali scolastici, mensa, laboratori e aree all'aperto — ma escludono le camere di pernottamento e gli altri ambienti di natura strettamente privata. Tale limitazione non appare ingiustificata o compressiva di alcun diritto fondamentale, ma di converso assicura il necessario contemperamento tra il diritto della società civile a visitare gli istituti carcerari, e dunque verificarne la effettiva vivibilità, e la tutela rafforzata dovuta alle persone minorenni ristrette.

Non risulta, pertanto, alcuna diretta volontà dell'Amministrazione di impedire la verifica delle condizioni detentive o di sottrarre l'Istituto al controllo pubblico.

La preclusione dell'accesso agli spazi privati risponde, infatti, alla superiore esigenza di tutelare la vita privata e la riservatezza del minore, interessi diffusamente riconosciuti dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dagli articoli 3 e 16 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e dalla normativa nazionale sull'ordinamento penitenziario minorile. Tale limitazione è finalizzata, inoltre, ad evitare indebite interferenze nella sfera intima dei giovani detenuti e possibili trattamenti di dati personali particolarmente sensibili come etnia, orientamento religioso o politico, nonché a garantire uniformità di applicazione della disciplina e parità di trattamento.

Peraltro, i Radicali italiani, come tutti gli altri consociati, potranno esercitare il diritto di visita anche per il tramite dei membri del parlamento o degli altri soggetti a cui è concesso *ex lege* l'accesso senza autorizzazione e illimitato agli spazi di detenzione. La possibilità, nonché il diritto, di verificare le condizioni di vita all'interno degli istituti penitenziari minorili risulta, dunque, pienamente garantita sia attraverso la visita autorizzata agli spazi comuni, sia tramite i soggetti istituzionali cui l'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario attribuisce un più ampio diritto di accesso.

Né risulta che, in passato, ai soggetti estranei alle categorie previste dalla legge sia stato concesso un regime autorizzatorio differente e, dunque, sia stato ordinariamente consentito l'ingresso nelle camere di pernottamento.

Alla luce del quadro normativo richiamato, non sussistono ragioni per modificare l'autorizzazione concessa o per introdurre deroghe in favore della delegazione richiedente. Le limitazioni disposte costituiscono, infatti, applicazione di regole generali, oggettive e uniformi, nonché di norme di rango nazionale e sovranazionale, poste a salvaguardia della riservatezza e dell'equilibrio psico-emotivo del minore detenuto.

Il Ministro
Carlo Nordio

Testo dell'interrogazione